



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 26  
DEL 17.03.2017

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO : ACCETTAZIONE DONAZIONE PER CASA PROTETTA.**

L'anno *duemiladiciassette*, addì *dicisette* del mese di *marzo* alle ore *14,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	-	X
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	-	X
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 26 IN DATA 17.03.2017

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE PER CASA PROTETTA.

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota fatta pervenire in data 10.01.2017, prot. 381 da parte di alcuni eredi di una ex ospite della Casa Protetta sita in Bellinzago Novarese, finalizzata a donare all'Amministrazione comunale la cifra di € 840,00 per le necessità che si reputino utili per la stessa struttura, a memoria della permanenza di FM;

CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante.

OSSERVATO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni previste dal Codice Civile.

TENUTO CONTO che:

- l'acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (*Delle Donazioni*), del Libro II (*Delle Successioni*) del Codice Civile, il cui art. 782 (*Forma della donazione*), primo comma, primo periodo, stabilisce che “*la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità*”;
- l'atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all'art. 783 Codice civile;
- tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha per oggetto lasciti è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la *tradizione*, ovvero la materiale consegna dei beni.

RILEVATO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l'art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia.

RITENUTO di accettare la donazione in oggetto e di esprimere pertanto apprezzamento e gratitudine nei confronti dei donanti, fermo restando l'impegno di destinare la somma donata secondo la volontà degli stessi.

VISTI gli artt. 42,48 e 107 e riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto in quanto provvedimento discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Sociali in merito alla regolarità tecnica.

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria attestante la regolarità contabile in ordine agli effetti diretti ed indiretti sulla contabilità pubblica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

VISTO:

- il Titolo V, Libro II, del Codice civile;
- l'art. 1 della Legge n. 192/2000;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - cd. T.U.E.L..

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli assessori presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) Di accettare la donazione meglio specificata in premessa, fermo restando l'impegno di destinare la somma donata secondo la volontà dei donanti stessi.
- 2) Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono qui integralmente riportate, le donazione *de qua*, avendo ad oggetto beni di modico valore, prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico.
- 3) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **08.04.2017** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **08.04.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa Francesca GIUNTINI

\*\*\*\*\*